Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 28 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. **2106**.

Trasformazione della Scuola statale d'arte di Velletri in Istituto d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Velletri in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 la Scuola d'arte di Velletri è trasformata in Istituto d'arte del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 15.450.000 (quindicimilioniquattrocentocinquantamila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dello Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 56. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Velletri

Sezioni: Arte del legno; Arte dei metalli (oreficeria); Arte della ceramica.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli	—	1	—
11. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
12. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante di arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per il gioiello e l'incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Segretario-economo	1	—	—
25. Applicato di segreteria	1	—	—
26. Bidelli	3	1	—

N.B. - I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1963, n. 1393.

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, numero 2216, e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche della predetta Scuola;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.

In questo periodo i laureati perfezionandi:

1) preparano una dissertazione;

2) frequentano corsi e istituti della Scuola e dell'Università.

Art. 52. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini stabiliti dall'avviso.

In essa i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

e) la residenza.

I concorrenti dovranno inoltre indicare nella domanda:

a) la classe e l'anno di corso per cui intendono concorrere.

Coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere e filosofia o al secondo o al terzo anno della classe di scienze devono dichiarare a quale tipo di laurea aspirino; coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendano dare tra quelle lasciate alla loro scelta: coloro che concorrono al corso di perfezionamento devono dichiarare le materie o gruppi di materie in cui intendono perfezionarsi;

b) la lingua straniera prescelta per le prove di esame (soltanto per i concorrenti al secondo o terzo anno). I concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, devono indicare due lingue straniere.

I concorrenti al primo anno devono indicare la lingua straniera conosciuta;

c) l'indirizzo al quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dei concorrenti.

Alla domanda i concorrenti devono allegare il certificato di studio su carta legale e due fotografie formato tessera.

Coloro che concorrono al primo anno devono presentare il certificato prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facoltà universitaria.

Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o al terzo anno di una delle due classi devono invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente almeno quattro esami annuali e sette tra annuali e biennali presso una Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Tuttavia la Direzione può considerare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minore di quello sopraindicato.

Coloro i quali concorrono a posti di perfezionamento devono presentare un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, nonchè la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti quei titoli di studio che ritengano opportuno.

Art. 56. — Il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

b) in Filologia moderna: componimento italiano: due versioni, a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua e letteratura latina, in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;

Art. 57. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

1) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali, una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturità classica o scientifica, integrati da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico, a seconda della provenienza del candidato.

2) per l'ammissione al secondo anno:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di Analisi algebrica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Geometria analitica;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica: un'esposizione scritta: accompagnata da un esercizio, di un argomento di Istituzioni di matematiche, una esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; un'esposizione scritta di un argomento di Chimica generale ed inorganica;

c) per gli iscritti ai corsi di laurea in Scienze naturali, geologiche e biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di Fisica; un'esposizione scritta di un argomento di Chimica generale ed inorganica; un'esposizione scritta di un argomento a scelta di Botanica o di Zoologia.

Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.

Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.

3) per l'ammissione al terzo anno:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da esercizio, di un argomento di Analisi matematica; una di Meccanica razionale e una di Fisica;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una di Chimica generale ed inorganica, ed una relazione scritta su di un argomento di Analisi qualitativa da eseguirsi in laboratorio;

c) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze geologiche un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una di Mineralogia ed una di Paleontologia o Geografia fisica;

d) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze naturali: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica; due a scelta tra Botanica, Mineralogia e Zoologia;

e) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica, una di Botanica ed una di Zoologia.

Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il secondo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.

Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.

Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 61. — Il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Art. 63. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà della Università di Pisa.

Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte.

Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di età deve dichiarare di essere a conoscenza che la direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di sana costituzione fisica.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 64. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità della ammissione del giovane e stabilisce gli obblighi da imporgli.

Di regola, l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

Art. 66. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla direzione.

Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla direzione. Gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi:

Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese, inglese e tedesca. E' obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi.

Gli alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.

Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta.

Art. 67. — Il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 72 presentando alla Direzione, nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di ottobre, una breve relazione scritta, sul lavoro intrapreso, approvato dal professore con il quale lavorano ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento ai sensi dell'art. 13.

Art. 68. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Scuola sostengono le seguenti prove:
a) colloqui;
b) giudizi sui corsi;
c) esami di lingue straniere:
d) esame di diploma di licenza.
Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:
e) esame di diploma di perfezionamento.

Art. 69. — Il terzo comma è obrogato e sostituito dal seguente:
Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

Art. 70. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
Alla chiusura dei corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche e di seminario. Il giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche è pronunciato da una Commissione ed è espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatrici dei corsi cattedratici, nominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri.

Art. 72. — Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 75. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 66 e 70 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.
Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascuno di essi il punteggio almeno di 24 su 30.
Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.

Art. 76. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere dalla segreteria della Scuola certificati di alcun genere, nè posti di cambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo può concedere un anno di proroga.

Art. 77. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 15 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.
Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 75, continueranno a godere dei diritti sopraindicati nel periodo dal 1° al 20 ottobre per gli esami della sessione autunnale.
Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1394.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
« Diritto processuale amministrativo;
Sociologia ».

Art. 24. — Presso la Facoltà di giurisprudenza i due Istituti di Scienze economiche e statistiche, comprendente i Seminari e economia politica e statistica e di finanza pubblica, comprendente i Seminari di Scienza delle finanze e diritto finanziario sono riuniti in un solo Istituto avente la denominazione di:
« Istituto di economia e finanza comprendente i Seminari di Economia politica, Statistica, Scienza delle finanze e diritto finanziario ».

Art. 28. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
« Gli Istituti di diritto privato, di diritto pubblico e di storia della filosofia del diritto, hanno una biblioteca comune.

Uno dei direttori degli Istituti giuridici sarà incaricato di anno in anno dal Consiglio di Facoltà a sovraintendere alla biblioteca comune e a coordinare il funzionamento degli Istituti stessi ».

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Semeiotica chirurgica ».

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari, per gli indirizzi generali e didattico tabella A, nel corso di laurea in matematica è aggiunto quello di:

« Epistemologia e metodologia ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di:

« Epistemologia e metodologia ».

Gli articoli 83 e 84, relativi al nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento in Cardioreumatologia ed in Malattie del fegato e del ricambio sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in Cardioreumatologia

Art. 83. — La Scuola ha la durata di 3 anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della Scuola stessa.

Potranno essere iscritti alla Scuola i medici in possesso della laurea in Medicina e chirurgia, nel numero massimo di 20 (venti) per anno.

Le materie di insegnamento per anno sono le seguenti:

Primo anno:

Anatomia normale cardiovascolare ed articolare;
Fisiologia cardiovascolare;
Fisiopatologia cardiovascolare;
Semeiotica fisica cardiovascolare I;
Patologia speciale cardioreumatica I;
Clinica e terapia cardioreumatica I;
Tecniche di emodinamica circolatoria I;
Tecniche radioisotopiche I.

Secondo anno:

Anatomia patologica cardiovascolare ed articolare;
Farmacologia cardiovascolare e reumatica;
Semeiotica fisica cardiovascolare II;
Patologia speciale cardioreumatica II;
Clinica e terapia cardioreumatica II;
Tecniche di emodinamiche circolatorie II;
Tecniche radioisotopiche II;
Elettrocardiografia I.

Terzo anno:

Radiologia;
Tecniche reumatologiche;
Elettrocardiografia;
Patologia speciale cardioreumatica III;
Clinica e terapia cardioreumatica III.

Alla fine di ogni corso, gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare due distinti esami, il primo per le materie propedeutiche ed il secondo per quelle cliniche.

Oltre agli insegnamenti teorici, saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio.

L'esame di diploma si sostiene alla fine dei tre anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento vertendo in particolare sull'argomento scelto come tesi.

In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Scuola di perfezionamento
in Malattie del fegato e del ricambio

Art. 84. — La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è il direttore della Scuola.

Potranno essere iscritti alla Scuola i medici, in possesso della laurea in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 10 (dieci) per anno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

Anatomia normale del fegato, del tubo digerente e delle ghiandole endocrine in relazione alle malattie del ricambio;
Biochimica del metabolismo;
Fisiopatologia del metabolismo;
Semeiotica fisica e funzionale I;
Patologia delle malattie del fegato e del ricambio I;
Clinica e terapia malattie del fegato e del ricambio I.

Secondo anno:

Anatomia patologica del fegato, del tubo digerente e delle ghiandole endocrine in relazione alle malattie del ricambio;
Tecniche speciali (microscopiche, chimiche e radioisotopiche);
Radiologia;
Semeiotica fisica e funzionale II;
Patologia delle malattie del fegato e del ricambio II;
Clinica e terapia malattie fegato e ricambio II.

Gli iscritti hanno l'obbligo di compiere periodi di esercitazioni nell'Istituto di clinica medica, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola.

Alla fine di ogni anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare due distinti esami, il primo per le materie propedeutiche ed il secondo per quelle cliniche.

L'esame di diploma si sostiene alla fine dei due anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento vertendo in particolare sull'argomento scelto come tesi.

In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1963, n. **1395**.

Autorizzazione all'Ente italiano della moda, con sede in Torino, ad accettare la donazione di un terreno.

N. 1395. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Ente italiano della moda, con sede in Torino, viene autorizzato ad accettare la donazione, da parte del comune di Torino, di un appezzamento di terreno edificatorio della superficie di circa mq. 5600, sito in via Richelmy, distinto in catasto al foglio n. 122 ai numeri 182-*p* e 185-*p*.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1396**.

Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1396. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 270.000.000, dalla Società per azioni immobiliare « Sant'Emilia », con sede sociale in Genova, l'immobile costituito da un fabbricato intensivo e dalle aree scoperte ad esso pertinenti, sito in Roma, via Quintilio Varo, ancora senza numero civico, distinto nel catasto del comune di Roma, sezione A, foglio n. 965, particella n. 183.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 36. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1397**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un terreno in Caltanissetta.

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, allo scopo di realizzare la costruzione in Caltanissetta di un Centro di addestramento professionale, viene autorizzato ad acquistare dal dott. Antonio Cammarata, un appezzamento di terreno in località Palmintelli, della superficie di mq. 5500, distinto nel catasto rustico di detto Comune al foglio di mappa n. 119 con le particelle 51-*b* e 162-*b*, rispettivamente, di mq. 5060 e mq. 440, giusta atto di compravendita per notar Giovanni Vancheri del 1° agosto 1961, n. 63016 di repertorio, n. 6765 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 37. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1398**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gerolamo Emiliani, Sacerdote e Confessore, in Milano.

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 marzo 1963, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gerolamo Emiliani, Sacerdote e Confessore, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 66. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1963.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, relativo all'organizzazione dell'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1963, relativo alla nomina del Collegio dei revisori dell'ENEL;

Vista la lettera in data 13 giugno 1963, con la quale il dott. Francesco Nicita ha presentato le dimissioni per motivi di famiglia dalla carica di membro effettivo del Collegio dei revisori dell'ENEL;

Vista la lettera del Ministro per il bilancio in data 5 agosto 1963 con la quale ha designato il dott. ing. Alberto Maria Camaiti in sostituzione del predetto dottor Nicita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il dott. ing. Alberto Maria Camaiti è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in sostituzione del dottor Francesco Nicita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1963

SEGNI

Leone — Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1963
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 77. — Merolla

(9191)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Modolo.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sin dall'inizio della sua attività, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, il Consiglio comunale di Modolo, composto di 15 membri, risultò diviso, per divergenze originate da questioni di carattere personale, in due fazioni, l'una facente capo al sindaco e l'altra, più numerosa, all'assessore anziano.

Il disaccordo tra tali gruppi contrapposti, riflettendosi, inevitabilmente, con effetti negativi, sulla funzionalità degli organi collegiali, impediva ogni seria attività amministrativa, tanto che un'ispezione effettuata nell'aprile del 1962 poneva in luce numerose manchevolezze e inadempienze, anche in ordine a provvedimenti di carattere obbligatorio, tra cui il bilancio di previsione del 1962.

Il 9 ottobre 1962 il Consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate da tre assessori.

L'aggravarsi della situazione — dato che la Giunta non era più legalmente in grado di funzionare — induceva il prefetto di Nuoro a sollecitare l'Amministrazione perchè provvedesse, con urgenza, alla ricostituzione dell'organo anzidetto.

Il Consiglio comunale veniva, quindi, convocato il 26 ottobre; peraltro, la maggioranza dei presenti abbandonava la aula, facendo mancare il numero legale, subito dopo la dichiarazione dell'ex assessore anziano che la maggioranza stessa si sarebbe rifiutata di procedere alla nomina degli assessori se prima il sindaco non avesse rassegnato le dimissioni dalla carica.

Una successiva adunanza, indetta per il 2 novembre, veniva dichiarata chiusa, senza che fosse adottato alcun provvedimento, per la confermata intransigenza della maggioranza nel rifiuto anzidetto.

Nel marzo dell'anno corrente veniva effettuata, da un funzionario della Prefettura, una nuova ispezione, che accertava varie inadempienze relative ad atti obbligatori, tra cui, in primo luogo, il bilancio di previsione del 1963, che non risultava neppure impostato nelle sue linee generali.

Il 25 dello stesso mese il prefetto invitava ancora il sindaco a convocare immediatamente il Consiglio per l'elezione degli assessori. In ottemperanza a tale invito, veniva fissata una seduta per il 1° aprile, nella quale il sindaco espressamente richiamava l'attenzione dei presenti sulla necessità di provvedere, con urgenza, alla integrazione della Giunta municipale, inefficiente sin dall'ottobre dell'anno precedente, ai fini della continuazione dell'attività amministrativa.

Anche tale invito restava, però, inascoltato in quanto la maggioranza dei presenti replicava che il Consiglio, non avendo fiducia nel sindaco, non poteva, allo stato, rinnovare la Giunta: la seduta si concludeva, pertanto, con un nulla di fatto.

Con lettera del 4 aprile, la sezione di Nuoro dell'Assessorato regionale agli Enti locali rappresentava al prefetto la preoccupante situazione del comune di Modolo conseguente all'inattività degli organi, i quali, nonostante le sollecitazioni loro rivolte, omettevano o ritardavano da lungo tempo numerosi provvedimenti obbligatori, segnalando, altresì, il pericolo che il perdurare di detta situazione poteva comportare nei riflessi dell'ordine pubblico.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di quel Consiglio comunale di superare i contrasti interni che paralizzano l'attività dell'ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendone, nel frattempo, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio comunale, ad onta delle sollecitazioni e dei richiami, non ha provveduto, a causa degli insanabili dissidi interni, alla reintegrazione della Giunta municipale, dopo le dimissioni rassegnate, da molti mesi, dalla maggioranza degli assessori, omettando così di ottemperare ad un preciso adempimento di carattere obbligatorio, e che, malgrado i rilievi degli organi competenti, ha omesso, o ritardato, numerosi altri adempimenti di primaria importanza, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico Ente — di far luogo al provvedimento proposto.

Anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto u. s., ha espresso l'avviso che ne ricorrano le condizioni di legge.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Modolo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del sig. cav. Giuseppe Mannu.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante le sollecitazioni e i formali richiami, il Consiglio comunale di Modolo (Nuoro), diviso da insanabili contrasti interni, ha omesso di provvedere alla ricostituzione della Giunta municipale, rimanendo carente anche in ordine a numerosi altri adempimenti di carattere obbligatorio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto 1963;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Modolo è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Mannu è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 ottobre 1963

SEGNI

RUMOR

(9066)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Autorizzazione al comune di Crotone a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 113 del 24 giugno 1961 e n. 117 del 12 giugno 1962 del comune di Crotone;

Vista la decisione 6 luglio 1962, n. 43964, div. IV della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, con la quale si approva la deliberazione del Consiglio comunale di Crotone riguardante l'assunzione, con la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di lire 250 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Crotone un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'arch. Volpato Giorgio, il comune di Crotone è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento dello stesso mutuo è concesso al comune di Crotone un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 15.270.000 (quindicimilioniduecentosettantamila) annue e per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Crotone, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 79. — GALLUCCI

(9105)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.
Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con proprio decreto in data 5 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 4 maggio 1963 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 10 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, nonchè la introduzione, fra l'art. 30 e l'art. 31 dello stesso statuto, di un nuovo articolo, che assume la denominazione di art. 31, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi; il tutto in conformità dei rispettivi testi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato centrale ed i Comitati locali;
d) la Presidenza;
e) il Collegio sindacale;
f) la Commissione consultiva;
g) la Direzione.

Art. 31.

La Commissione consultiva si compone del presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dello statuto, che la presiede, del direttore, che funge da segretario, e dei direttori generali delle Casse di risparmio partecipanti.

La Commissione consultiva riferisce al Consiglio sulle materie di carattere generale che questi le sottopone ed in particolare, la Commissione consultiva:

a) elabora i programmi dell'azione creditizia dell'Istituto, in attuazione delle finalità istituzionali, attenendosi alle direttive del Consiglio di amministrazione, con riguardo alle esigenze di sviluppo delle attività industriali della Regione;

b) esprime pareri sulle operazioni di credito;

c) redige situazioni periodiche sulla situazione finanziaria e funzionale dell'Istituto e le presenta al Consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

d) adempie ogni altro incarico che il Consiglio di amministrazione od il Presidente reputino opportuno affidarle.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione integrare la Commissione consultiva, in via permanente o saltuaria, con esperti dei vari settori industriali, ove lo ritenga utile ai fini sia dell'orientamento operativo dell'Istituto che dell'esame dei singoli finanziamenti; i membri aggregati non hanno voto deliberativo.

La Commissione consultiva si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione od il presidente ne dispongano la convocazione. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno cinque componenti fissi oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei componenti fissi presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Ai componenti fissi della Commissione consultiva residenti fuori della sede dell'Istituto compete il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, al presidente spetta, inoltre, la medaglia di presenza come per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Agli esperti chiamati ad integrare la Commissione consultiva può essere assegnata dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, una medaglia di presenza.

(8991)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1963.

Nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale, ottenuti nella campagna 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1962;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale, ottenuti nella campagna 1962, sono costituite le seguenti Commissioni di perizia le quali singolarmente, a seconda delle varietà e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, effettueranno la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

a) *Per i tabacchi di tipo Kentucky, Bright, Beneventano, Sub-tropicali, Tropicali, nonchè relativi ibridi, derivati e similari*:

I Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'Albo dei dottori agronomi della provincia di Udine, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Roma, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

V Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Pesaro, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

VI Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

b) *Per i tabacchi di tipo Burley, Maryland, Nostrano, nonchè relativi ibridi, derivati e similari*:

I Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Tacoli dott. Federico, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Udine, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Cerboni dott. Pier Luigi, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Roma, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

V Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Becci dott. Corrado, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Pesaro, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

VI Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

c) *Per i tabacchi di seme levante*:

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce:

I Commissione di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Oddone ing. Aldo, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato della Amministrazione dei monopoli di Stato.

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Ancona, Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

I Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Fratini Pietro, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato della Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato della Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Le Commissioni superiori di perizia che dovranno procedere, alla valutazione dei tabacchi di cui all'articolo primo, in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero nel magazzino generale del concessionario, nel caso che non sia raggiunta l'unanimità di voti da parte della Commissione incaricata della perizia o che il concessionario non accetti il risultato della perizia stessa, sono rispettivamente costituite come appresso:

a) *Per i tabacchi di tipo Kentucky, Bright, Beneventano, Sub-tropicali, Tropicali, nonchè relativi ibridi, derivati e similari:*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

b) *Per i tabacchi di tipo Burley, Maryland, Nostrano, nonchè relativi ibridi, derivati e similari:*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Modugno dott. Carlo Alberto, ispettore superiore tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

c) *Per i tabacchi di seme levante:*

Commissioni superiori di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce:

I Commissione superiore di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Giaccari Romolo, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione superiore di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Giaccari Romolo, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Commissioni superiori di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Ancona, Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

I Commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione superiore di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 3.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del Capitolo 35, art. 3, del corrente esercizio o del corrispondente Capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 16 Monopoli, foglio n. 73. — MONACELLI

(9106)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1963.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1963, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1963;

Vista la deliberazione in data 30 luglio 1963, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova propone la sostituzione del ragioniere Alberto Simonelli, destinato ad altro incarico, con il dott. Lucio Rondelli, nella carica di membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Genova;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Genova per l'anno 1963, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il dott. Lucio Rondelli, quale membro effettivo, in sostituzione del rag. Alberto Simonelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8979)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9089)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,10%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1963:

Giubilato Giacomo, notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani;

Barenghi Sergio, notaio residente nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Trecate, distretto notarile di Novara.

(9157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Isola Camerini e Bonelli, con sede in Adria (Rovigo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11197/12399 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Isola Camerini e Bonelli, con sede in Adria (Rovigo), deliberato dal commissario straordinario in data 30 marzo 1963.

(9136)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonificazione Pontina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12292 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonificazione Pontina, con sede in Latina, deliberato dal commissario straordinario in data 3 agosto 1963.

(9137)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Zerpano e Alpone, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12206 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Zerpano e Alpone, con sede in Verona, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 11 luglio 1963.

(9138)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Revere, con sede in Revere (Mantova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11956 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Revere, con sede in Revere (Mantova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(9141)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del lago e del padule di Massaciuccoli, con sede in Pisa.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12338 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del lago e del padule di Massaciuccoli, con sede in Pisa, deliberato dal commissario governativo in data 28 giugno 1963.

(9139)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro veronese, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12097 in data 19 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro veronese, con sede in Verona, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 26 luglio 1963.

(9135)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, registro n. 11, foglio n. 90, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Rimini Alberio avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Mantova respinse il ricorso dello stesso sig. Rimini di un locale attiguo al negozio gestito dal signor Mazzoleni Giovanni.

(9093)

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° luglio al 30 settembre 1963

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 31	Laboratorio farmaceutico C.T.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3082 del 13 luglio 1963	**Trasferimento da Sanremo, via Marsaglia, 16**
2	Roma, via Durantini, 146	Farmaroma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3083 dell'8 luglio 1963	—
3	Lainate (Milano)	Parke Davis	Specialità med. biologiche	Decreto n. 3085 del 9 luglio 1963	—
4	Abano Terme (Padova), via Configliachi, 1	Orgamma	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3086 del 9 luglio 1963	**Trasferimento da Verona, corte Farina, 4**
5	Genova, via Brignole de Ferrari 6/8	Laboratorio Farmaceutico Barlocco	Specialità med. chimiche in fiale, soluzioni, ovuli, supposte, cachets, pastiglie gommose	Decreto n. 3065 dell'8 luglio 1963	—
6	Saronno (Varese)	Industria chimica farmaceutica dott. Reiner	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3087 dell'8 luglio 1963	**Trasferimento da Milano, via Mancinelli, 21**
7	Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30	S.I.R.T. Laboratori farmaceutici B.B.P.	Specialità med. chimiche e biologiche con esclusione di quelle a base di fermenti lattici	Decreto n. 3088 del 18 luglio 1963	**Trasferimento di Azienda**
8	Milano, via G. Cermenate, 44	I.T.I. Istituto terapeutico italiano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3090 dell'1 agosto 1963	—
9	Milano, via Cagliero, 21	Istituto terapeutico Ambrosiano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3094 dell'1 agosto 1963	**Trasferimento da Milano, via Ampére, 43**
10	Novate Milanese (Milano)	Osfa - Biofarmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3095 del 27 luglio 1963	**Trasferimento da Milano, via G. da Cermenate, 44**
11	Forlì, via A. Cantoni, 24	Prodotti Euderma	Specialità med. biologiche	Decreto n. 3097 dell'1 agosto 1963	—
12	Calenzano (Firenze), via dei Prati	S.I.F.I.S.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3099 del 3 agosto 1963	—
13	Pero (Milano)	Gibipharma	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3103 del 10 agosto 1963	**Trasferimento da Milano, via Baldo degli Ubaldi, 8**
14	Milano, via Baldo degli Ubaldi, 8	Confas	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3106 del 23 agosto 1963	—
15	Milano, via Angelo Maj, 25	Araldo Medico	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3109 del 17 settembre 1963	—

(8753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « R. Corso » di Correggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 21666 del 29 luglio 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « R. Corso » di Correggio, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai coniugi Arata e da un Comitato cittadino la donazione della somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Tenente Aurelio Arata ».

(8984)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Parini » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 51826 del 23 luglio 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « Parini » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da enti, cittadini, famiglie, ex alunni, alunni e professori la donazione della somma di L. 3.280.000 per la istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Preside Virginio Garavoglia ».

(8982)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Brigidi, nato ad Acqualagna (Pesaro-Urbino) il 13 agosto 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 7 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(9160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali ad acquistare un immobile in Pesaro

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 22/7753 del 18 ottobre 1963, sentito il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato l'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali viene autorizzato ad acquistare l'appartamento sito in Pesaro, via Eugenio Curiel n. 12, di proprietà degli ingegneri Montagna Giuseppe e Badioli Francesco, per un prezzo non superiore a L. 14.414.000 (quattordicimilioniquattrocentoquattordicimila).

(9162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 25 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,47	622,41	622,42	622,41	622,41	622,42	622,41	622,42
$ Can.	577,50	577,50	577,75	577,70	577,10	577,50	577,70	577,95	577,50	577,30
Fr. Sv.	144,24	144,24	144,27	144,245	144,25	144,24	144,245	144,27	144,25	144,25
Kr. D.	90,10	90,16	90,15	90,16	90,12	90,18	90,15	90,15	90,18	90,18
Kr. N.	86,99	86,97	87 —	86,98	86,96	86,89	86,98	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	119,83	119,835	119,87	119,845	119,75	119,85	119,82	119,85	119,82	119,82
Fol.	172,75	172,64	172,71	172,65	172,75	172,75	172,66	172,72	172,71	172,72
Fr. B.	12,46	12,466	12,4650	12,46875	12,4675	12,46	12,4665	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,98	127,01	127,02	127,02	127 —	126,99	127,02	127 —	126,99	127,01
Lst.	1741,57	1741,35	1741,60	1741,40	1741,375	1741,45	1741,40	1741,50	1741,45	1741,35
D.m. occ.	156,49	156,49	156,52	156,495	156,48	156,49	156,49	156,50	156,49	156,50
Scell. Austr.	24,08	24,085	24,09	24,09125	24,12	24,07	24,08925	24,10	24,08	24,085
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70	21,70

Media dei titoli del 25 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	109,15
Redimibile 3,50 % 1934	91,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,70
1 Franco svizzero	144,25
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	119,832
1 Fiorino olandese	172,655
1 Franco belga	12,468
1 Franco francese	127,02
1 Lira sterlina	1741,40
1 Marco germanico	156,492
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,702

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1 luglio al 30 settembre 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	978 750		751.287	
effettive — residui	80.430		136 895	
Totale		1.059.180		888 182
per movimento di capitali — competenza	11 077		66 531	
per movimento di capitali — residui	5.436		942	
Totale		17.113		67 473
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	987 451		701 761	
Conti correnti	3.584 019		3.676 801	
Incassi da regolare	443 996		392 206	
Altre gestioni	1.931 401		1.810.303	
Totale		6.946.867		6.581 071
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	93		107	
Pagamenti da regolare	78 557		168 746	
Altri crediti	3.023 839		3.418 540	
Titoli da realizzare	1 112		991	
Totale		3.103.601		3.588.384
Totale generale incassi e pagamenti		11 131.137		11.125.110
Fondo di cassa al 30 settembre 1963				6 027
Totale a pareggio		11 131.137		11 131 137

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1963 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		6.027	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	22		
Pagamenti da regolare	252 852		
Altri crediti	1.562 109		
Titoli da realizzare	123		
Totale crediti		1.815.106	
In complesso			1.821 133
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.130.473		
Conti correnti	768 160		
Incassi da regolare	134 904		
Altre gestioni	471 185		
Totale debiti			5.504.722
Situazione del Tesoro (passività)			3.683.589

Circolazione di Stato (metallica) al 30 settembre 1963 L. 108.523 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE — *Il direttore generale del Tesoro:* G. STAMMATI

(9130)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1963

ATTIVO

Oro in cassa . . .	L.	1.000.000 000.000 —
Cassa	»	27 701.088.700 —
Portafoglio su piazze italiane	»	645.351 215.967 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	166.589.202
Anticipazioni	»	287 798 811.048 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	40.144.157.500 —
Disponibilità in divisa all'estero .	»	63.520.984.207 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente .	»	2.131.661.809.966 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	154.764.422.517 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi . . .	»	161 382 006.218 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria . . .	»	46.781.398.287 —
Spese	»	43.334.790.289 —
	L.	5.042.607.273.902 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.800.005.518.013 —
	L.	9.842.612.791.915 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . .	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE . . .	L.	9.842.621.655.848 —

PASSIVO

Circolazione	L		3 312 620 816 500 —
Vaglia cambiari assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		22 332 326 684 —
Depositi in conto corrente liberi	»		44 058 009 025 —
Conti correnti vincolati	»		1 337 012 887 885 —
Creditori diversi	»		252 162 749 920 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		22 680 849 654 —
Rendite del corrente esercizio . .	»		43 820 138 689 —
	L		5.034.687.778.357 —
Capitale sociale	L	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4 955 099 746 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2 664 395 799 —	
			7.919.495.545 —
	L		5.042.607.273.902 —
Depositanti	»		4.800.005.518.013 —
	L		9.842.612.791.915 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L		9.842.621.655.848 —

(9129)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami ad un posto di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989, che istituisce il ruolo dei marconisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631, che detta norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazioni dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la nota 002959:AG/9 in data 15 febbraio 1963, con la quale l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra comunica che non ha da segnalare invalidi di guerra, ex militari o civili, aspiranti alla assunzione nel ruolo della carriera esecutiva dei marconisti del Genio civile;

Considerato che risultano attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei marconisti quattro posti, di cui tre debbono essere assegnati al personale di pari qualifica del corrispondente ruolo aggiunto che si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 345 del testo unico n. 3 e dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143; a norma dell'art. 6 della legge 7 aprile 1948, n. 262;

Ritenuto che può essere bandito un concorso pubblico per esami a un posto di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima classe, rilasciato in conformità della legge 22 luglio 1939, n. 1130, oppure in applicazione del decreto ministeriale in pari data del presente, del certificato di radiotelegrafista di 2ª classe rilasciato in conformità della suddetta legge numero 1130;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del certificato di radiotelegrafista di cui al punto 2° dell'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicaioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

Le prove orali e pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la sadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) originale o copia autentica notarile del certificato di cui al n. 2) dell'art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente decreto

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per i gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati e invalidi civili, per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari

L'Amministrazione potrà concedere una prova di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174 e l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 18 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1963
Registro n. 42, *foglio n.* 269

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle due prove scritte i seguenti argomenti di tecnica professionale:

1) principi elementari di elettrofisica;

2) principi elementari di elettrotecnica generale e di radiotecnica.

La prova pratica comprende:

a) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alla velocità di 130 caratteri al minuto;

b) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri;

c) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore;

d) uso dei più comuni apparecchi di misura;

e) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Sono oggetto della prova orale i seguenti argomenti oltre quelli su cui vertono le prove scritte:

a) elementi di elettrofisica ed elettrotecnica generale e di radiotecnica:

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecolare, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro potenza, energia, unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia;

4) nozioni di elettrostatica, cariche elettriche, legge di Coulomb, quantità di elettricità, unità di misura, distribuzione delle cariche di equilibrio, potere delle punte, gabbie di Faraday, induzione elettrostatica;

5) campo elettrico, forza elettrica, linee di forza, superficie di livello, potenziale elettrico, unità di misura;

6) capacità, unità di misura, condensatori, cenni sul loro calcolo numerico, costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo, masse magnetiche, campi magnetici, momento magnetico, intensità di magnetizzazione, filetti magnetici, lamine magnetiche, induzione magnetica, permeabilità magnetica, circuiti magnetici;

8) isteresi, magnetismo terrestre;

9) nozioni elementari di elettrodinamica, corrente elettrica, forza elettromotrice, intensità, resistenza, resistenza specifica, densità di corrente, unità di misura;

10) circuito elettrico, legge di Ohm, leggi di Kirhoff, applicazioni termoelettriche, legge di Joule;

11) nozioni di elettromagnetismo, campi magnetici dovuti a correnti rettilinee circolari, regole di Ampère e di Maxwell, solenoidi, cenni sul principio dell'equivalenza, elettromagneti;

12) elettrodinamica, leggi di Ampère, applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica: regola di Fleming, legge di Lenz, legge di Neumann, induzione mutua;

14) autoinduzione, extracorrenti, coefficienti di mutua induzione, bobine di induttanza, cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate, correnti sinusoidali, frequenza fase, ampiezza valore efficace, pulsazione, cenni sulla rappre-

sentazione vettoriale, circuiti a corrente alternata, effetti della resistenza, induttanza e capacità, sfasamento, fattore di potenza, angolo di perdita, risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi, correnti trifasi, concatenamento a triangolo, concatenamento a stella, centro elettrico, neutro;

17) strumenti di misura, principi sui quali sono basati, strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori, rispettive manutenzioni;

19) dinamo, alternatori, motori a corrente continua ed alternata, gruppi convertitori;

20) trasformatori, cabine di trasformazione, centrali, distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze, norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale, infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Melsens, principi sui quali si basano, protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche, messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia;

24) nozioni sulle oscillazioni elettriche e sulle onde elettromagnetiche, frequenza, lunghezza d'onda, metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti, principi sui quali si basano, loro accoppiamento, circuiti oscillanti chiusi, circuiti oscillanti aperti, aerei;

26) effetto Edison, valvole termoioniche, principio di funzionamento, loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata, valvole a vapore di mercurio, principi sui quali si basano, celle filtranti;

28) usi pincipali della valvola termoionica, circuiti oscillatori, circuiti rettificatori, circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti, circuiti di Hartley, circuito Meisner, circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi, circuiti a risonanza semplice, circuiti a reazione, circuiti supereterodina, circuiti di superreazione;

31)) principi della neutralizzazione, circuiti relativi, applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente, disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti, ricezione delle onde modulate, ricezione in grafia, oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia, microfoni, tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia, telefoni ed altoparlanti, principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione, preamplificatori, qualità della riproduzione, cenni di elettroacustica;

37) piezoelettricità, quarzo, impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei cristalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi, alimentazione in continua, alimentazione in alternata:

b) regolamenti sul servizio radiotelegrafico:

1) generalità sul servizio radiomarittimo, traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni (Madrid 1932, Cairo 1938), conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici, servizio di pronto soccorso (legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1927) centro del Ministero, treno di soccorso, altri servizi in caso di emergenza.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

e) di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista (indicare se di prima o seconda classe);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto,

nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempre chè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. C) [illegible]).

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Ammissione al concorso ad un posto di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Genio civile degli aspiranti muniti del certificato di radiotelegrafista di seconda classe rilasciato ai sensi della legge 22 luglio 1939, n. 1130.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 6, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631;
Visto il decreto ministeriale di pari data del presente, n. 14263, con il quale viene bandito un concorso ad un posto di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile;
Ritenuta l'opportunità di ammettere a tale concorso gli aspiranti muniti del certificato di radiotelegrafista di seconda classe rilasciato in conformità della legge 22 luglio 1930, n. 1130;

Decreta:

A termini dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631, citato nelle premesse, sono ammessi al concorso ad un posto di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Genio civile, indetto con decreto ministeriale di pari data del presente, n. 14263, gli aspiranti muniti del certificato di radiotelegrafista di seconda classe, rilasciato in conformità alla legge 22 luglio 1939, n. 1130.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1963
Registro n. 42, *foglio n.* 270

(8722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova o architetto in prova, gruppo A, grado 6°, del ruolo del personale tecnico dell'Ente. (Delibera del Consiglio di amministrazione del 10 ottobre 1963).

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova o architetto in prova nel ruolo ingegneri o architetti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Ente in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria od architettura nonchè diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere o architetto ovvero certificato di abilitazione provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive proroghe;
b) età non superiore ai 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;
c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:
1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di anni cinque:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;
c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;
d) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;
e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
g) per i profughi dai territori esteri;
h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;
3) ad anni trentanove:
a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;
4) ad anni quaranta:
per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;
5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire la elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età;
6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:
a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.
Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6 gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella alleg. *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) per il personale amministrativo non di ruolo in servizio all'Ente alla data del 10 ottobre 1963.
Gli impiegati di ruolo, in servizio all'Ente alla stessa data, possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*) dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS - Servizio personale amministrativo, via S. Croce in Gerusalemme, 55, Roma, entro le ore 12 del 15 gennaio 1964.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, precisando l'Università o l'Istituto superiore legalmente riconosciuto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 10 ottobre 1963 fossero in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS;

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dell'ENPAS o dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data ed ora apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/cm. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 158, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 200 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da lire 200, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAS sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dell'Ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio e delle relative abilitazioni indicati nel precedente art. 2, lettera *a*).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il ricorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare, (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matri-

colare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 200 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 200, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto in carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello ENPAS dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492). Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati. Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale. Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (all. *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto personale ferroviario se il candidato è dipendente della Amministrazione dello Stato o dell'ENPAS; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta di identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, per il periodo di 6 mesi, con la qualifica di ingegnere o architetto, a seconda del diploma di laurea posseduto, o, in caso di possesso di entrambe le lauree, con la qualifica per la quale avranno optato.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati

in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno «ad personam» riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

I vincitori, che conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine prefisso, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori provenienti da altre città competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROVE D'ESAME

a) PROVE SCRITTE:

Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

1) compilazione di un progetto edilizio, con sviluppo tecnico architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, per uffici o per abitazione;

2) compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in cemento armato oppure in muratura;

3) stesura di una relazione in materia di estimo civile ovvero di una relazione in materia di condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato.

b) PROVA ORALE:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici, relativa legislazione;

architettura tecnica: nozioni generali sugli elementi delle fabbriche;

criteri di composizione architettonica;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici, l'indagine e i criteri di restauro per i dissesti edilizi: resistenza dei terreni, fondazioni, palificazioni, spinta delle terre e muri di sostegno, solai, tetti, intelaiatura degli edifici, pensiline;

tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli di impiego per edifici sanitari;

rilievi planimetrici e altimetrici, misura delle aree, planimetrie;

legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del Codice civile;

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato e degli Enti pubblici;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e armato.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - (Servizio personale amministrativo) - Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 - ROMA

. . sottoscritto . . . . (cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome, propri), nat . . a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova o architetto in prova (gruppo A - grado 6º) del ruolo ingegneri o architetti) indetto da codesto Ente in data 10 ottobre 1963.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4). . .;

f) di essere alle dipendenze dell'Enpas dal (5) . . . . con la qualifica di . . . . attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di . . . .;

g) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di essere dispost . . in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . sottoscritto . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assumerà alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32º anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) ad *h*) indicati nello schema della domanda.

(9063)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

Avvisi di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami a due posti di usciere di 2ª classe in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 21 ottobre 1963 all'art. 3 ove è detto «Le domande di ammissione al concorso . . . . . dovranno pervenire entro il giorno 19 novembre 1963 . . . . .» leggasi: «Le domande di ammissione al concorso . . . . dovranno pervenire entro il giorno 19 ottobre 1963 . . . . .».

(9195)

Nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 ottobre 1963, all'art. 3 ove è detto «Le domande di ammissione al concorso . . . . . dovranno pervenire entro il 19 novembre 1963» leggasi: «Le domande di ammissione al concorso . . . . . dovranno pervenire entro il 19 ottobre 1963».

(9194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02185 dell'11 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Carretti prof. Cesare, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Lecce;

Greco dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;

Di Cataldo Assunta, ostetrica condotta.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, allo albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

Lecce, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: MAGLIARI

(9098)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4982 in data 8 luglio 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4982 in data 8 luglio 1963, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte sopraspecificate;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che a seguito di rinunzia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche del comune di Vaprio d'Agogna e del Consorzio medico di Bannio Anzino con San Carlo di Vanzone;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono assegnati alle condotte mediche del Comune e Consorzio a fianco di ciascuno indicato:

Roi Camillo, Consorzio medico di Bannio Anzino con San Carlo di Vanzone;

Pilone Pietro Giovanni, Vaprio d'Agogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e del Comune e Consorzio interessati.

Novara, addì 4 ottobre 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

(8839)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.